

Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA)

172.010.1

del 25 novembre 1998 (Stato 25 aprile 2006)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 24, 43 e 47 della legge del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),

ordina:

Capitolo 1: Il Consiglio federale

Art. 1 Dibattiti
(art. 13, 16 cpv. 1 e 4, 17 LOGA)

¹ Le sedute del Consiglio federale si svolgono di massima una volta la settimana.

² Gli affari preponderanti o di rilevanza politica sono discussi e decisi singolarmente. Le questioni di ampia importanza possono essere trattate in sedute speciali.

³ Se sono incontestati, gli altri affari possono essere evasi globalmente, senza dibattito singolo, o sbrigati in procedura scritta. Sono fatte salve le decisioni presidenziali secondo l'articolo 26 capoverso 4 LOGA.

⁴ Se le circostanze lo esigono e non vi è tempo per una seduta, il Consiglio federale può anche dibattere singoli affari secondo il capoverso 2 per scritto o con altri mezzi. Queste decisioni sono parificate a quelle delle sedute. Sono fatte salve le decisioni presidenziali secondo l'articolo 26 capoversi 1 a 3 LOGA.

⁵ Le decisioni vengono messe per scritto separatamente per ogni affare.

Art. 2 Pianificazione degli affari
(art. 25 cpv. 2 lett. a, 32 lett. b e 33 LOGA)

¹ La pianificazione degli affari garantisce che il Consiglio federale possa trattare gli affari secondo la loro importanza e urgenza.

² Insieme con la Cancelleria federale e i dipartimenti, il presidente della Confederazione stabilisce gli affari più importanti e le priorità per un trimestre o semestre.

RU 1999 1258

¹ RS 172.010

Art. 3 Proposte, dibattiti e annotazioni su informazioni
(art. 14, 15, 17 LOGA)

- ¹ Di massima, il Consiglio federale decide in base a proposte scritte e dopo la conclusione della procedura di corapporto (art. 5).
- ² Il diritto di proposta spetta ai membri del Consiglio federale, nonché, per gli affari della Cancelleria federale, al cancelliere.
- ³ Le altre autorità o organi abilitati dalla legislazione federale a sottoporre affari o proposte al Consiglio federale devono farlo per il tramite della Cancelleria federale o del dipartimento che ha il più stretto legame con l'affare di cui trattasi.
- ⁴ Il Consiglio federale dibatte in via preliminare segnatamente su questioni di ampia importanza. Se è necessario, prende decisioni interlocutorie, stabilisce i tratti essenziali di una soluzione e impartisce al dipartimento competente o alla Cancelleria federale disposizioni per la trattazione dell'affare.
- ⁵ I dipartimenti o la Cancelleria federale possono trasmettere in ogni momento senza proposta formale al Consiglio federale annotazioni su informazioni concernenti importanti avvenimenti e attività relativi alla loro sfera di competenza.

Art. 4 Consultazione degli uffici

- ¹ Nella preparazione di proposte, l'ufficio responsabile invita le unità amministrative cointeresate a esprimere un parere entro un termine adeguato. In casi eccezionali debitamente motivati, si può rinunciare alla consultazione degli uffici o limitarla a una stretta cerchia di destinatari.
- ² Le divergenze vengono appianate nella misura del possibile nella consultazione degli uffici; il dipartimento responsabile riferisce in merito al Consiglio federale.
- ³ Sono considerate cointeresate le unità amministrative che hanno un rapporto con l'affare dal profilo materiale o sono competenti per la valutazione di aspetti finanziari, giuridici o formali.

Art. 5 Procedura di corapporto
(art. 15 e 33 LOGA)

- ¹ La procedura di corapporto serve alla preparazione della decisione del Consiglio federale. Deve permettergli di concentrare le deliberazioni sugli aspetti essenziali dell'affare.
- ² Il dipartimento responsabile presenta tempestivamente alla Cancelleria federale la proposta definitiva per la procedura di corapporto.

Capitolo 1a:²**Richieste di informazioni dei parlamentari e delle commissioni parlamentari****Art. 5a**

¹ Il dipartimento competente decide in merito alle richieste di informazioni presentate da parlamentari e da commissioni parlamentari secondo gli articoli 7 e 150 della legge del 13 dicembre 2002³ sul Parlamento. Se tra il richiedente e il dipartimento competente non vi è unanimità di vedute circa l'estensione dei diritti d'informazione, decide il Consiglio federale.

² Il Consiglio federale decide in ogni caso:

- a. su proposta della Cancelleria federale, quando si tratta di informazioni che servono direttamente alla formazione dell'opinione in seno al Collegio governativo,
- b. su proposta del dipartimento competente, quando si tratta di informazioni che concernono il settore della protezione dello Stato e dei servizi di informazione strategica.

³ Le richieste di consultazione delle decisioni del Consiglio federale sono esaminate ed evase dalla Cancelleria federale d'intesa con il dipartimento competente.

Capitolo 2: L'Amministrazione**Sezione 1: L'Amministrazione federale****Art. 6****Composizione**

(art. 2 cpv. 1-3 LOGA)

¹ L'Amministrazione federale si compone delle seguenti unità amministrative:

- a. i dipartimenti e la Cancelleria federale;
- b. le segreterie generali;
- c. i gruppi;
- d. gli uffici, nonché le loro ulteriori suddivisioni;
- e. le commissioni di autorità (senza le commissioni di ricorso secondo gli articoli 71a a 71d della LF del 20 dic. 1968⁴ sulla procedura amministrativa, PA, rispettivamente l'O del 3 feb. 1993⁵ concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e d'arbitrato), nonché altre unità amministrativamente aggregate;
- f. gli istituti e le aziende autonomi;

² Introdotto dal n. I dell'O del 19 nov. 2003 (RU 2003 4117).

³ RS 171.10

⁴ RS 172.021

⁵ RS 173.31

² Sono equiparate a queste unità quelle con altre designazioni ma con le stesse funzioni.

³ Le unità amministrative secondo il capoverso 1 lettere a-d costituiscono l'Amministrazione federale centrale; quelle secondo il capoverso 1 lettere e ed f, l'Amministrazione federale decentralizzata.⁶

⁴ Le unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale (senza le suddivisioni interne degli uffici) e le unità più importanti dell'Amministrazione federale decentralizzata sono elencate nell'allegato.⁷

Art. 7 L'Amministrazione federale centrale

(art. 2, 43 e 44 LOGA)

¹ Le unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale adempiono i compiti necessari per le funzioni governative. Assicurano la coerenza e la continuità dell'attività amministrativa. Dipendono dalle istruzioni del dipartimento e gli sono subordinate.

² Gli uffici sono direttamente subordinati al dipartimento. Possono essere riuniti in gruppi, se la gestione del dipartimento ne può risultare agevolata.

³ ...⁸

Art. 8 L'Amministrazione federale decentralizzata

¹ Le unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata sono aggregate alla Cancelleria federale o al dipartimento che ha il più stretto legame con il loro campo di attività.

² Di massima, le unità aggregate amministrativamente sono equiparate, per quanto concerne la gestione delle risorse, all'Amministrazione federale centrale; non sottostanno a istruzioni nell'adempimento dei loro compiti.

³ Di massima, gli istituti e le aziende autonomi hanno una propria personalità giuridica e propri organi e costituiscono un'entità contabile distinta.

Sezione 2: ...

Art. 9 e 10⁹

⁶ Originario cpv. 4.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU **2002 2827**).

⁸ Abrogato dall'art. 77 dell'O del 5 apr. 2006 sulle finanze della Confederazione (RS **611.01**).

⁹ Abrogati dal n. I dell'O del 21 ago. 2002 (RU **2002 2827**).

Capitolo 3: Direzione dell'attività del Governo e dell'Amministrazione

Sezione 1: Principi

Art. 11 Principi dell'attività amministrativa (art. 3 LOGA)

L'Amministrazione federale opera nel quadro del diritto federale e degli obiettivi e priorità fissati dal Consiglio federale. Essa osserva in particolare i seguenti principi:

- a. riconosce tempestivamente il nuovo fabbisogno operativo e ne deduce obiettivi, strategie e provvedimenti;
- b. ordina le sue attività corrispondentemente all'importanza e all'urgenza;
- c. fornisce le sue prestazioni tenendo conto delle aspettative dei cittadini, in modo sostenibile, efficace e economico.

Art. 12 Principi della direzione dell'Amministrazione (art. 8, 35, 36 LOGA)

¹ A tutti i livelli, i responsabili della direzione operano fondandosi sui principi seguenti:

- a. dirigono negoziando gli obiettivi e i risultati da conseguire;
- b. valutano periodicamente le prestazioni delle unità amministrative e dei collaboratori;
- c. adeguano tempestivamente le procedure e l'organizzazione ai nuovi bisogni;
- d. utilizzano il margine di manovra di cui dispongono, esercitano le loro competenze decisionali e permettono ai loro collaboratori di fare altrettanto nel loro campo;
- e. promuovono una cultura della disponibilità all'apprendimento e al cambiamento;
- f. garantiscono un'attività imperniata sui risultati e interdisciplinare.

² Per il resto, sono applicabili segnatamente la legislazione concernente il personale e il Concetto direttivo del Consiglio federale in materia di politica del personale.

Art. 13 Attribuzione di competenze ai vari livelli dell'Amministrazione federale centrale (art. 47 cpv. 1 LOGA)

¹ La competenza decisionale secondo l'articolo 47 capoverso 1 LOGA è attribuita in funzione dell'importanza dell'affare.

² Di massima, l'attribuzione è effettuata all'unità presso cui è concentrata la necessaria competenza politica e materiale. L'attribuzione a unità al di sotto del livello dell'ufficio è effettuata soltanto in casi eccezionali, debitamente motivati.

³ Eccezionalmente, un affare viene sottoposto all'unità superiore per decisione o per ottenere istruzioni se la sua importanza o la sua complessità particolare lo richiede.

Sezione 2: Collaborazione

Art. 14 Collaborazione tra le unità amministrative

¹ Le unità amministrative sono tenute a collaborare. Si sostengono e si informano a vicenda.

² Coordinano la loro attività e l'armonizzano con la politica globale del Consiglio federale.

³ Danno ad altre unità amministrative le informazioni necessarie per l'adempimento dei loro compiti legali.

Art. 15 Partecipazione di unità amministrative cointeressate

¹ Nella misura in cui non sia prescritta una consultazione degli uffici, per la preparazione delle loro decisioni le unità amministrative garantiscono la partecipazione di tutte le unità cointeressate.

² La partecipazione è effettuata sotto forma di audizione, a meno che una corrispondente base giuridica preveda l'approvazione. Di massima l'audizione è effettuata per scritto.

³ Se è necessaria l'approvazione, le divergenze vengono appianate dalle unità amministrative interessate. In casi eccezionali, queste ultime possono domandare un appianamento delle divergenze al livello immediatamente superiore.

Art. 16 Conferenza dei segretari generali

(art. 53 LOGA)

¹ La Conferenza dei segretari generali è l'organo supremo di coordinamento. Contribuisce a un'attività amministrativa previdente, efficace e coerente. Può far capo a terzi o ad altri servizi.

² Coopera alla pianificazione, alla preparazione e al disbrigo degli affari del Consiglio federale, nonché all'appianamento delle divergenze.

Sezione 3: Pianificazione e supervisione

Art. 17 Pianificazione

(art. 6 cpv. 1, 25 cpv. 2 lett. a, 32 lett. a, 36 cpv. 1, 51, 52 LOGA)

¹ Il Consiglio federale stabilisce le priorità, gli obiettivi e i mezzi delle pianificazioni.

² Le pianificazioni del Consiglio federale constano di:

- a. pianificazioni globali che comprendono tutti gli ambiti della politica della Confederazione; ne fanno parte le linee direttive della politica di governo secondo l'articolo 18 e gli obiettivi annui del Consiglio federale secondo l'articolo 19 come pianificazioni materiali, nonché le pianificazioni finanzia-

rie previste dalla legge federale del 6 ottobre 1989¹⁰ sulle finanze della Confederazione e dalla relativa ordinanza dell'11 giugno 1990¹¹;

- b. pianificazioni specifiche relative a singoli ambiti della politica della Confederazione o a settori di questi ambiti;
- c. se necessario, ulteriori pianificazioni.

³ Le pianificazioni materiali e le pianificazioni finanziarie vengono armonizzate nella misura del possibile dal punto di vista temporale e materiale. Le singole sfere di competenza sono raggruppate in ambiti politici.

⁴ La Cancelleria federale prepara i piani materiali secondo il capoverso 2 lettera a. L'Amministrazione federale delle finanze prepara il preventivo e il piano finanziario. A tal fine, collaborano con i dipartimenti.

⁵ Per le unità amministrative subordinate sono vincolanti le pianificazioni del Consiglio federale, rispettivamente dei Dipartimenti.

Art. 18 Linee direttive della politica di Governo
(art. 45bis LRC¹²)

¹ Le linee direttive della politica di Governo danno un orientamento politico globale per l'attività governativa nella legislatura.

² Fanno un bilancio della legislatura trascorsa.

³ Stabiliscono gli obiettivi, i risultati perseguiti, nonché i provvedimenti prioritari e designano gli ambiti in cui l'offerta statale di prestazioni deve essere oggetto di un riesame o smantellata.

Art. 19 Obiettivi annui del Consiglio federale
(art. 51 LOGA)

¹ Gli obiettivi annui del Consiglio federale definiscono le linee fondamentali dell'attività governativa per l'anno successivo, determinano gli obiettivi e i provvedimenti e designano gli affari da licenziare a destinazione delle Camere federali.

² Gli obiettivi annui costituiscono la base per la pianificazione degli affari del Consiglio federale secondo l'articolo 2, per la supervisione secondo l'articolo 21, per la vigilanza secondo la sezione 5, nonché per la presentazione del rapporto annuo di

¹⁰ RS 611.0

¹¹ [RU 1990 996, 1993 820 all. n. 4, 1995 3204, 1996 2243 n. I 42 3043, 1999 1167 all. n. 5, 2000 198 art. 32 n. 1, 2001 267 art. 33 n. 2, 2003 537, 2004 4471 art. 15. RU 2006 1295 Art. 76]. Vedi ora l'Ó del 5 apr. 2006 sulle finanze della Confederazione (SR 611.01).

¹² [RU 1962 831, 1966 1363 1753, 1970 1249, 1972 245 1686, 1974 1051 II n. 1, 1978 570 688 art. 88 n. 2, 1979 114 art. 66 679 1318, 1984 768, 1985 452, 1986 1712, 1987 600 art. 16 n. 3, 1989 257 260, 1990 1530 1642, 1991 857 all. n. 1, 1992 641 2344, 1994 360 2147, 1995 4840, 1996 1725 all. n. 1 2868, 1997 753 760 art. 1 2022 all. n. 4, 1998 646 1418 2847 all. n. 8, 1999 468, 2000 273 2093, 2001 114 n. I 1, 2002 3371 all. n. I, 2003 2119. RU 2003 3543 all. n. I 3]. Vedi ora la L del 13 dic. 2002 sul Parlamento (RS 171.10).

gestione secondo l'articolo 45 della legge del 23 marzo 1962¹³ sui rapporti fra i Consigli (LRC).

Art. 20 Obiettivi annui dei dipartimenti e della Cancelleria federale
(art. 51 LOGA)

¹ I dipartimenti e la Cancelleria federale armonizzano i loro obiettivi annui con le pianificazioni del Consiglio federale e glieli sottopongono per conoscenza.

² Riferiscono sulla loro attività nel quadro della presentazione del rapporto annuo di gestione del Consiglio federale in virtù dell'articolo 45 LRC¹⁴.

Art. 21 Supervisione

¹ La supervisione (*controlling*) è uno strumento di direzione che consente di incidere continuamente sui processi di conseguimento degli obiettivi a tutti i livelli.

² Nella sua attività di supervisione, il Consiglio federale è assistito dalla Cancelleria federale e dal Dipartimento federale delle finanze. A tal fine, la Cancelleria federale e il Dipartimento federale delle finanze collaborano con i dipartimenti.

³ I dipartimenti sono competenti per la supervisione nel loro ambito. Armonizzano il loro operato con quello del Consiglio federale.

Art. 22 Documentazione dell'attività amministrativa

¹ Le unità amministrative documentano le loro attività con una sistematica gestione degli atti. Prendono i provvedimenti organizzativi, amministrativi e tecnici necessari per una regolare costituzione e gestione degli atti.

² L'Archivio federale coordina e controlla la gestione degli atti e assiste le unità amministrative.

³ L'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione¹⁵ coordina e sostiene l'impiego di mezzi informatici per la gestione degli atti, segnatamente nel campo della burocratica.

⁴ Per il resto si applica la legislazione federale sull'archiviazione.

¹³ Vedi ora la L del 13 dic. 2002 sul Parlamento (RS **171.10**).

¹⁴ Vedi ora la L del 13 dic. 2002 sul Parlamento (RS **171.10**).

¹⁵ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

Sezione 4: Informazione e comunicazione

(art. 10, 10a, 11, 34, 40 e 54 LOGA)¹⁶

Art. 23

¹ La Cancelleria federale è competente, in collaborazione con i dipartimenti, per l'informazione dell'Assemblea federale, dei Cantoni e del pubblico su decisioni, intenzioni e provvedimenti del Consiglio federale. Provvede alla necessaria pianificazione ed elabora i principi per una politica di comunicazione del Consiglio federale.

² I dipartimenti e la Cancelleria federale sono responsabili dell'informazione e della comunicazione interna ed esterna relativa ai loro affari. Vi provvedono tenendo conto del contesto globale della politica di comunicazione del Consiglio federale. Regolano i compiti d'informazione delle unità loro subordinate.

³ La Cancelleria federale è competente per il coordinamento dell'informazione e della comunicazione in collaborazione con la Conferenza dei servizi d'informazione della Confederazione e a questo scopo può emanare istruzioni.

⁴ In caso di necessità, il Consiglio federale può centralizzare l'informazione e la comunicazione presso il presidente della Confederazione, presso la Cancelleria federale, presso un dipartimento o presso un altro ente designato. L'ente designato ha corrispondenti competenze di emanare istruzioni.

Sezione 5: Vigilanza

Art. 24 Vigilanza sull'Amministrazione

(art. 8 cpv. 3 e 4, 36 cpv. 3 LOGA)

¹ Mediante la vigilanza, il Consiglio federale, i dipartimenti e la Cancelleria federale garantiscono l'adempimento dei compiti costituzionali e legali.

² La vigilanza sull'Amministrazione federale centrale è globale. È retta dai principi di cui negli articoli 11 e 12.

³ La vigilanza sull'Amministrazione federale decentralizzata, nonché sull'organizzazione e sulle persone conformemente all'articolo 2 capoverso 4 LOGA è disciplinata, quanto all'oggetto, all'estensione e ai principi, dalla legislazione speciale e rispetta il corrispondente grado di autonomia.

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2827).

Art. 25 Controllo
(art. 8 cpv. 3 e 4 LOGA)

¹ Il controllo, come strumento della vigilanza, serve:

- a. alla chiarificazione approfondita di particolari interrogativi risultanti da avvenimenti attuali o da disfunzioni constatate;
- b. all'esame periodico di particolari settori.

² I controlli sono affidati di massima a speciali servizi indipendenti dalle unità amministrative controllate.

Art. 26¹⁷ Controllo da parte del Consiglio federale
(art. 8 cpv. 3 e 4, 25 cpv. 2 lett. c e d, 32 lett. e LOGA)

Nell'esercizio dei compiti legali di controllo, il Consiglio federale e il presidente della Confederazione sono assistiti dalla Cancelleria federale. Per chiarire questioni interdipartimentali è possibile ricorrere a gruppi di lavoro giusta l'articolo 56 LOGA o a una consulenza esterna ai sensi dell'articolo 57 LOGA.

Art. 27¹⁸ Controllo dei compiti della Confederazione
(art. 5 LOGA)

¹ Le unità amministrative controllano periodicamente e sistematicamente i loro compiti, le loro prestazioni, le loro procedure e la loro organizzazione in funzione delle necessità e della conformità ai principi degli articoli 11 e 12; provvedono affinché vengano prese le corrispondenti misure di adeguamento e di rinuncia.

² La Conferenza dei Segretari generali assume un ruolo di coordinamento.

Sezione 6:¹⁹ Inchiesta amministrativa

Art. 27a Scopo

¹ L'inchiesta amministrativa è una procedura speciale del controllo ai sensi degli articoli 25 e 26 volta ad accertare se sussiste un fatto che esige un intervento d'ufficio per salvaguardare l'interesse pubblico.

² L'inchiesta amministrativa non è diretta contro una persona determinata. Sono fatti salvi l'inchiesta disciplinare ai sensi dell'articolo 98 dell'ordinanza del 3 luglio 2001²⁰ sul personale federale nonché i procedimenti penali.

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU **2002** 2827).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU **2002** 2827).

¹⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU **2004** 5251).

²⁰ RS **172.220.111.3**

Art. 27b Procedimenti parallelamente in corso

¹ Un'inchiesta amministrativa non può ostacolare né inchieste penali né inchieste degli organi di vigilanza parlamentari.

² Se si può prevedere un conflitto di procedura, l'autorità che ha ordinato l'inchiesta sospende o interrompe l'inchiesta amministrativa.

Art. 27c Autorità competente a ordinare un'inchiesta amministrativa

¹ Il capo del Dipartimento o il cancelliere della Confederazione ordina un'inchiesta amministrativa nelle unità amministrative che gli sono subordinate. Può delegare detta competenza alle unità amministrative che gli sono subordinate.

² Il Consiglio federale ordina l'inchiesta se un'inchiesta amministrativa interessa più di un Dipartimento o un Dipartimento e la Cancelleria federale.

Art. 27d Organi d'inchiesta

¹ L'inchiesta amministrativa è affidata a persone:

- a. le quali adempiono i requisiti personali, professionali e tecnici necessari per lo svolgimento di siffatto compito;
- b. le quali non lavorano nell'ambito di attività sotto inchiesta; e
- c. alle quali non è affidato contemporaneamente un procedimento disciplinare o altro procedimento di diritto del personale nello stesso affare.

² L'inchiesta può essere affidata a persone estranee all'Amministrazione federale. Queste agiscono in veste di mandatari dell'autorità che ordina l'inchiesta.

³ L'organo d'inchiesta può, nei limiti del suo mandato, emanare le necessarie istruzioni ma non decisioni formali.

⁴ Le disposizioni concernenti la ricsuzione di cui all'articolo 10 PA²¹ sono applicabili per analogia.

Art. 27e Mandato d'inchiesta

¹ L'autorità che ordina l'inchiesta rilascia un mandato d'inchiesta scritto. In esso sono descritti segnatamente:

- a. l'oggetto dell'inchiesta;
- b. la nomina dell'organo d'inchiesta;
- c. le competenze dell'organo d'inchiesta;
- d. l'obbligo di serbare il segreto d'ufficio;
- e. le indennità spettanti all'organo d'inchiesta;
- f. l'approntamento degli strumenti ausiliari necessari;
- g. il coinvolgimento di organi ausiliari;

²¹ RS 172.021

- h. la presentazione dei rapporti;
- i. lo scadenziario.

² Al mandato d'inchiesta sono allegati eventuali atti già esistenti.

Art. 27f Apertura

¹ L'autorità che ordina l'inchiesta ne notifica l'apertura nonché il motivo che l'ha originata, lo scopo e l'organo d'inchiesta alle unità amministrative interessate.

² Essa emana le necessarie istruzioni concernenti i diritti d'ispezione e di accesso degli organi d'inchiesta nonché l'obbligo di informare gli impiegati interessati.

Art. 27g Esecuzione

¹ Per accertare i fatti, l'organo d'inchiesta si attiene ai mezzi di prova di cui all'articolo 12 PA²². Nell'ambito dell'inchiesta amministrativa non si procede però all'audizione di testimoni.

² Le autorità e gli impiegati della Confederazione coinvolti nell'inchiesta amministrativa sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti.

³ Se, nel corso dell'inchiesta amministrativa, emerge che sono necessarie da altri Dipartimenti o dalla Cancelleria federale informazioni soggette a segreto, l'organo d'inchiesta deve ottenere il consenso del capo del Dipartimento interessato o del Cancelliere della Confederazione. Negli altri casi si applica l'articolo 14.

⁴ Le autorità e le persone coinvolte nell'inchiesta amministrativa hanno la possibilità di esaminare gli atti che li concernono e di esprimere il loro parere (art. 26–28 PA).

⁵ Esse hanno il diritto di essere sentite (art. 29–33 PA).

Art. 27h Interrogazioni

¹ Le persone coinvolte nell'inchiesta amministrativa possono farsi rappresentare o patrocinare.

² L'organo d'inchiesta informa le persone le quali devono essere sentite che esse possono rifiutarsi di deporre qualora la deposizione arrecasse loro pregiudizio in vista di un procedimento disciplinare o penale.

³ L'organo d'inchiesta informa le persone estranee all'Amministrazione federale che devono essere sentite che non sono obbligate a rilasciare informazioni.

Art. 27i Protezione dei dati personali

Ogni servizio amministrativo invitato dall'organo d'inchiesta a rendere noti dati personali è tenuto, nella propria sfera di competenza, a garantire l'osservanza delle disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992²³ sulla protezione dei dati.

²² RS 172.021

²³ RS 235.1

Art. 27j Risultati

¹ L'organo d'inchiesta fornisce all'autorità che ordina l'inchiesta gli atti d'inchiesta completi e un rapporto.

² Nel rapporto, oltre a descrivere lo svolgimento e i risultati dell'inchiesta, formula proposte sul seguito del procedimento.

³ L'autorità che ordina l'inchiesta informa del risultato le autorità e le persone coinvolte nell'inchiesta amministrativa.

⁴ L'autorità che ordina l'inchiesta decide in merito alle conseguenze dell'inchiesta amministrativa.

⁵ I risultati di un'inchiesta amministrativa possono essere motivo per l'apertura di altri procedimenti, segnatamente di diritto del personale.

Capitolo 3a:²⁴ Approvazione di atti legislativi dei Cantoni**Art. 27k** Presentazione
(art. 61b cpv. 1 LOGA)

¹ Le leggi e le ordinanze dei Cantoni che sottostanno all'approvazione della Confederazione devono essere inoltrate alla Cancelleria federale. La Cancelleria federale può esigerne l'inoltro.

² Gli atti legislativi devono essere inoltrati non appena l'autorità cantonale competente li ha adottati. Non è necessario aspettare la votazione popolare o la scadenza del termine di referendum.

³ I Cantoni possono sottoporre al previo esame della Cancelleria federale i progetti di atti legislativi che sottostanno all'approvazione della Confederazione.

Art. 27l Trasmissione al dipartimento competente

¹ La Cancelleria federale trasmette l'atto legislativo inoltrato al dipartimento competente in materia.

² Se un atto legislativo non rientra nella competenza esclusiva di un solo dipartimento, la Cancelleria federale designa il dipartimento incaricato della direzione dei lavori e informa gli altri dipartimenti interessati.

Art. 27m Approvazione in casi non controversi
(art. 61b cpv. 2 LOGA)

Se il caso non è controverso, il dipartimento dà la sua approvazione entro due mesi dall'inoltro e la comunica ai Cantoni e alla Cancelleria federale.

²⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 5 apr. 2006, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU 2006 1269).

Art. 27n Approvazione in casi controversi

(art. 61b cpv. 3 LOGA)

¹ Se giunge alla conclusione che l'atto non è conforme al diritto federale e non può quindi essere approvato o potrebbe esserlo soltanto con riserva, il dipartimento prende una decisione provvisoria entro due mesi dall'inoltro. Trasmette la decisione con una breve motivazione al Cantone fissandogli un termine di risposta.

² Se la risposta del Cantone lo persuade che l'atto non è incompatibile con il diritto federale, il dipartimento dà la sua approvazione entro due mesi da quando è giunta la risposta.

³ In caso contrario il dipartimento sottopone l'oggetto al Consiglio federale entro due mesi, proponendogli di approvare l'atto con riserva o di rifiutare l'approvazione.

Capitolo 3b:²⁵ Trattati intercantionali o dei Cantoni con l'estero**Art. 27o** Informazione nei confronti della Confederazione

(art. 61c cpv. 1 LOGA)

¹ I Cantoni contraenti o un servizio di coordinamento designato dai medesimi informano la Cancelleria federale sui trattati intercantionali o dei Cantoni con l'estero.

² L'informazione va trasmessa alla Cancelleria federale:

- a. nel caso dei trattati intercantionali, dopo l'adozione del progetto da parte dell'organo intercantionale incaricato di elaborarli o dopo l'accettazione di un trattato da parte di almeno uno dei Cantoni contraenti;
- b. nel caso dei trattati dei Cantoni con l'estero, prima della loro conclusione.

³ All'informazione è allegato il testo del trattato.

Art. 27p Esame preliminare di trattati intercantionali

I Cantoni possono sottoporre alla Cancelleria federale i trattati intercantionali per l'esame preliminare.

Art. 27q Informazione nei confronti dei Cantoni terzi

(art. 62 cpv. 1 LOGA)

¹ Entro 14 giorni da quando il trattato è stato depositato, la Cancelleria federale informa, mediante una comunicazione nel Foglio federale, i Cantoni che non partecipano all'accordo (Cantoni terzi) su un trattato di cui ha preso atto.

² Nella comunicazione essa indica i Cantoni contraenti, il titolo del trattato in questione e il servizio presso cui è possibile procurarsi il testo del trattato o prenderne visione.

³ Ai trattati dei Cantoni con l'estero conclusi per il tramite della Confederazione si applicano per analogia i capoversi 1 e 2.

²⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 5 apr. 2006, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU 2006 1269).

Art. 27r Trasmissione al dipartimento competente

¹ La Cancelleria federale trasmette il trattato inoltrato al dipartimento competente in materia.

² Se il trattato non rientra nella competenza esclusiva di un solo dipartimento, la Cancelleria federale designa il dipartimento incaricato della direzione dei lavori e informa gli altri dipartimenti interessati.

Art. 27s Comunicazione del risultato dell'esame; obiezione contro i trattati
(art. 62 cpv. 2 e 3 LOGA)

¹ Entro due mesi dall'informazione nel Foglio federale secondo l'articolo 27q, il dipartimento comunica il risultato dell'esame del trattato ai Cantoni contraenti o al servizio di coordinamento e alla Cancelleria federale.

² Se constata che il trattato pregiudica il diritto o gli interessi della Confederazione, il dipartimento solleva obiezione nei confronti dei Cantoni contraenti e, se del caso, del servizio di coordinamento e li invita a prendere posizione.

³ Il dipartimento comunica tempestivamente ai Cantoni contraenti, al servizio di coordinamento e alla Cancelleria se, in base alla presa di posizione, l'opposizione al diritto o agli interessi della Confederazione permane oppure no.

Art. 27t Reclamo all'Assemblea federale
(art. 62 cpv. 4 LOGA)

Se l'opposizione al diritto o agli interessi della Confederazione permane, il dipartimento chiede al Consiglio federale di sollevare reclamo all'Assemblea federale contro il trattato interessato.

Capitolo 4: Disposizioni finali**Sezione 1: Altre disposizioni d'esecuzione****Art. 28** Ordinanze del Consiglio federale sull'organizzazione dei dipartimenti e della Cancelleria federale
(art. 31 cpv. 3, 43 e 47 LOGA)

Il Consiglio federale emana un'ordinanza sull'organizzazione di ogni dipartimento e della Cancelleria federale. Vi disciplina in particolare:

- a. gli obiettivi, i principi e le competenze dei dipartimenti, rispettivamente della Cancelleria federale;
- b. gli obiettivi, i compiti e le competenze dei gruppi e degli uffici;
- c. l'attribuzione delle unità dell'Amministrazione decentralizzata, nonché, nella misura in cui non siano disciplinati in altro modo, i loro obiettivi, compiti e competenze.

Art. 29 Regolamenti interni dei dipartimenti e della Cancelleria federale
(art. 37 e 43 cpv. 4 LOGA)

¹ I dipartimenti e la Cancelleria federale emanano propri regolamenti interni. Vi possono disciplinare in particolare:

- a. i principi di direzione del dipartimento, rispettivamente della Cancelleria federale;
- b. i principi d'organizzazione del dipartimento, rispettivamente della Cancelleria federale, nella misura in cui non siano disciplinati da altre prescrizioni;
- c. la procura a firmare;
- d.²⁶ il ricorso a consulenti esterni da parte di gruppi e uffici.

² Per i compiti interdipartimentali, i dipartimenti competenti, rispettivamente la Cancelleria federale possono emanare un regolamento interno comune.

³ I regolamenti interni sono accessibili al pubblico; non sono però pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Art. 30 Istruzioni e documenti ausiliari

¹ Il Consiglio federale, rispettivamente la Conferenza dei segretari generali, i dipartimenti o la Cancelleria federale provvedono con istruzioni e documenti ausiliari al buon funzionamento dell'Amministrazione.

² Le istruzioni e i documenti ausiliari disciplinano segnatamente:

- a. la preparazione degli affari del Consiglio federale;
- b. ...²⁷
- c. la struttura di messaggi e rapporti del Consiglio federale alle Camere federali;
- d. l'elaborazione e l'impostazione di atti legislativi della Confederazione;
- e. i principi dell'attribuzione delle competenze al livello adeguato;
- f. la procedura legislativa preliminare, nella misura in cui non sia disciplinata nell'ordinanza del 17 giugno 1991²⁸ sulla procedura di consultazione;
- g. l'impiego delle risorse, segnatamente nei settori del personale, delle finanze, dell'informatica e della logistica;
- h. la composizione e la nomina, i mandati, la procedura degli organi di stato maggiore, di pianificazione e di coordinamento, nonché i loro rapporti con il resto dell'Amministrazione;
- i. la cura dei rapporti internazionali dell'Amministrazione federale;
- j. l'attività commerciale accessoria delle unità amministrative;

²⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU **2002** 2827).

²⁷ Abrogata dal n. I dell'O del 21 ago. 2002 (RU **2002** 2827).

²⁸ [RU **1991** 1632, **1996** 1651 art. 22, RU **2005** 4103 art. 22]. Vedi ora l'O del 17 ago. 2005 sulla consultazione (RS **172.061.1**).

- k. l'obbligo di gestione degli atti;
- l. le abilitazioni del presidente della Confederazione in applicazione dell'articolo 26 capoverso 4 LOGA;
- m. il coordinamento dell'informazione e della comunicazione.

Sezione 2: Autorizzazione a compiere atti per conto di uno Stato estero e di tribunali internazionali²⁹

Art. 31

¹ Nel loro ambito, i dipartimenti e la Cancelleria federale decidono in merito alle autorizzazioni secondo l'articolo 271 numero 1 del Codice penale³⁰ a compiere atti per conto di uno Stato estero.

^{1bis} L'Ufficio federale di giustizia è competente per accordare le autorizzazioni ai sensi dell'articolo 22 del Decreto federale del 21 dicembre 1995³¹ concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario.³²

² Casi di importanza fondamentale, politica o di altro genere vanno sottoposti al Consiglio federale.

³ Le decisioni sono comunicate al Ministero pubblico della Confederazione e ai dipartimenti cointeressati.³³

Sezione 3: ...

Art. 32³⁴

²⁹ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU **2004** 433).

³⁰ RS **311.0**

³¹ RS **351.20**

³² Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU **2004** 433).

³³ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU **2004** 433).

³⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 21 ago. 2002 (RU **2002** 2827).

Sezione 4: Gestione con mandato di prestazioni e budget globale (GEMAP)

(art. 44 LOGA)

Art. 33³⁵ Unità amministrative GEMAP

¹ Per le unità amministrativa GEMAP secondo l'articolo 44 LOGA si applicano le seguenti condizioni quadro:

- a. in base al mandato di prestazione del Consiglio federale, i dipartimenti concludono con ogni unità amministrativa GEMAP una convenzione annuale sulle prestazioni. Se soltanto una parte di un ufficio è retta con GEMAP, il dipartimento può delegare all'ufficio la conclusione della convenzione sulle prestazioni; in merito è fatta salva l'approvazione del dipartimento;
- b. l'unità amministrativa GEMAP riferisce annualmente al dipartimento su come gli obiettivi della convenzione sulle prestazioni sono stati conseguiti;
- c. un anno prima del decorso relativo al periodo del mandato di prestazione l'unità amministrativa GEMAP redige un rapporto dettagliato sull'adempimento delle prestazioni e sugli effetti ottenuti. Al termine di tale periodo, redige un rendiconto.

² Le unità GEMAP possono concludere speciali accordi tra di loro o con altre unità amministrative. Le controversie risultanti da questi accordi sono appianate dal dipartimento responsabile della questione di cui si tratta, dopo aver sentito gli altri dipartimenti interessati.

Sezione 5: Diritto previgente: abrogazione

Art. 34

Il decreto del Consiglio federale del 7 luglio 1971³⁶ che dà facoltà ai Dipartimenti e alla Cancelleria federale di accordare l'autorizzazione prevista dall'articolo 271 numero 1 del Codice penale svizzero è abrogato.

Sezione 6: Entrata in vigore

Art. 35

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

² Gli articoli 26 e 27 entrano in vigore simultaneamente all'ordinanza del 5 maggio 1999³⁷ sull'organizzazione della Cancelleria federale.

³⁵ Nuovo testo giusta l'art. 77 dell'O del 5 apr. 2006 sulle finanze della Confederazione (RS 611.01).

³⁶ [RU 1971 1053]

³⁷ RS 172.210.10, in vigore dal 1° giu. 1999.

*Allegato*³⁸
(art. 6 cpv. 3)

Elenco delle unità amministrative dell'Amministrazione federale

L'Amministrazione federale consta delle seguenti unità amministrative:

A. Cancelleria federale:

Bundeskanzlei:

Chancellerie fédérale:

Chanzlia federala:

1. Unità dell'Amministrazione federale centrale:

Nessuna

2. Unità dell'Amministrazione federale decentralizzata:³⁹

Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza
Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter
Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
Incumbensà federal per la protecziun da datas e per la trasparenza

³⁸ Aggiornato giusta l'art. 17 cpv. 4 dell'O del 14 giu. 1999 (RS 172.216.1), il n. 2 dell'all. all'O del 06 dic. 1999 sull'organizzazione del DATEC (RS 172.217.1), il n. II 5 dell'all. all'O del 17 nov. 1999 sull'organizzazione del DFGP (RS 172.213.1), l'art. 19 dell'O del 23 feb. 2000 sulla meteorologia e la climatologia (RS 429.11), il n. II dell'O del 28 giu. 2000 (RU 2000 1849), l'art. 19 n. 3 dell'O del 28 giu. 2000 sull'organizzazione del DFI (RS 172.212.1), l'art. 13 dell'O del 25 ott. 2000 concernente la promozione dell'immagine della Svizzera all'estero (RS 194.11), il n. II dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2001 265), l'art. 33 n. 1 dell'O dell'11 dic. 2000 sull'organizzazione del DFF, in vigore dal 1° feb. 2001 (RS 172.215.1), l'art. 13 n. 1 dell'O del 28 set. 2001 concernente l'organizzazione dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (RS 812.216), dal n. II delle O del 10 apr. 2002 (RU 2002 1155) del 21 ago. 2002 (RU 2002 2827), dal n. II 1 dell'O del 25 giu. 2003 (RU 2003 2122), dall'all. all'O del 7 mar. 2003 sull'Organizzazione del DDPS (RS 172.214.1), dall'art. 2 dell'O del 19 dic. 2003 (RU 2004 301), dal n. II 1 dell'all. all'O del 19 nov. 2003 sul settore dei PF (RS 414.110.3), dal n. II dell'O del 18 ago. 2004 (RU 2004 4123), dal n. 7 dell'all. all'O del 3 nov. 2004 (RU 2004 4813), dal n. II 1 dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5257), dal n. 2 dell'all. all'O del 27 apr. 2005 (RU 2005 2885), dal n. II 1 dell'O del 26 ott. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5441) e dal n. III 1 dell'O del 10 mar. 2006 (RU 2006 1089).

³⁹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

B. Dipartimenti
Die Departemente
Départements
Departements

Dipartimento federale degli affari esteri
Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten
Département fédéral des affaires étrangères
Departaments federal dals affars exteriurs

1. Unità dell'Amministrazione federale centrale:

Segreteria generale
Generalsekretariat
Secrétariat général
Secretariat general

Segreteria di Stato
Staatssekretariat
Secrétariat d'Etat
Secretariat da stadi

Direzione politica
Politische Direktion
Direction politique
Direcziun politica

Direzione del diritto internazionale pubblico
Direktion für Völkerrecht
Direction du droit international public
Direcziun per dretg internaziunal public

Direzione dello sviluppo e della cooperazione
Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit
Direction du développement et de la coopération
Direcziun per svilup e cooperaziun

Direzione delle risorse e della rete esterna
Direktion für Ressourcen und Ausennetz
Direction des ressources et du réseau extérieur
Direcziun per resursas e rait exteriura

2. Unità dell'Amministrazione federale decentralizzata:

Ne fa parte segnatamente:

Presenza Svizzera
Präsenz Schweiz
Présence Suisse
Preschientscha Svizra

Dipartimento federale dell'interno
Eidgenössisches Departement des Innern
Département fédéral de l'intérieur
Department federal da l'intern

1. Unità dell'Amministrazione federale centrale:

Segreteria generale

Generalsekretariat

Secrétariat général

Secretariat general

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann

Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes

Uffizi federal per l'egualitad tranter dunna ed um

Ufficio federale della cultura

Bundesamt für Kultur

Office fédéral de la culture

Uffizi federal da cultura

Archivio federale

Schweizerisches Bundesarchiv

Archives fédérales

Archiv federal

Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera)

Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchiweiz)

Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse)

Uffizi federal per meteorologia e climatologia (MeteoSvizra)

Ufficio federale della sanità pubblica

Bundesamt für Gesundheit

Office fédéral de la santé publique

Uffizi federal da sanitad

Ufficio federale di statistica

Bundesamt für Statistik

Office fédéral de la statistique

Uffizi federal da statistica

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Bundesamt für Sozialversicherung

Office fédéral des assurances sociales

Uffizi federal d'assicuranzas socialas

Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche

Secretariat da stadi per furmazium e perscrutazium

2. *Unità dell'Amministrazione federale decentralizzata:*

Ne fanno parte segnatamente:

Settore dei politecnici federali

Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen

Domaine des écoles polytechniques fédérales

Sectur da las scolas politecnicas federalas

Politecnico federale di Zurigo (PFZ)

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

Ecole polytechnique fédérale de Zurich

Scola politecnica federala da Turitg

Politecnico federale di Losanna (PFL)

Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

Scola politecnica federala da Losanna

Istituto Paul Scherrer (IPS)

Paul Scherrer Institut

Institut Paul Scherrer

Institut Paul Scherrer

Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP)

Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft

Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage

Institut federal per la perscrutaziun da gaud, naiv e cuntrada

Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (LPMR)

Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt

Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches

Institut federal da controlla da material e da perscrutaziun

Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e

la protezione delle acque (IFADPA)

Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und

Gewässerschutz

Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux

Institut federal per provediment, serenaziun e protecciun da las auas

Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici

Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut

Swissmedic, Institut Suisse des produits thérapeutiques

Swissmedic, Institut svizzer per products terapeutics

Swissmedic, Swiss Agency for Therapeutic Products

Dipartimento federale di giustizia e polizia
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
Département fédéral de justice et police
Departament federal da giustia e polizia

1. *Unità dell'Amministrazione federale centrale:*

Segreteria generale
Generalsekretariat
Secrétariat général
Secretariat general

Ufficio federale di giustizia
Bundesamt für Justiz
Office fédéral de la justice
Uffizi federal da giustia

Ufficio federale di polizia
Bundesamt für Polizei
Office fédéral de la police
Uffizi federal da polizia

Ufficio federale della migrazione (UFM)
Bundesamt für Migration (BFM)
Office fédéral des migrations (ODM)
Uffizi federal da migraziun (UFM)

Ufficio federale di metrologia (METAS)
Bundesamt für Metrologie (METAS)
Office fédéral de métrologie (METAS)
Uffizi federal da metrologia (METAS)

2. *Unità dell'Amministrazione federale decentralizzata:*

Ne fanno parte segnatamente:

Ministero pubblico della Confederazione
Bundesanwaltschaft
Ministère public de la Confédération
Procura publica federala

Istituto svizzero di diritto comparato
Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung
Institut suisse de droit comparé
Institut svizzer da dretg cumparativ

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Institut Federal da Proprietad Intellectuala

**Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
e dello sport**

Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport

**Département fédéral de la défense, de la protection de la population
et des sports**

Departament federal da defensium, protecziun da la populaziun e sport

1. Unità dell'Amministrazione federale centrale:

Segreteria generale

Generalsekretariat

Secrétariat général

Secretariat general

Direzione della politica di sicurezza⁴⁰

Direktion für Sicherheitspolitik

Direction de la politique de sécurité

Direcziun da la politica da sicurezza

Direzione del Servizio informazioni strategico⁴¹

Direktion für Strategischen Nachrichtendienst

Direction du Renseignement stratégique

Direcziun dal servetsch d'infurmaziuns strategic

Ufficio dell'uditore in capo

Oberauditorat

Office de l'auditeur en chef

Auditorat superiur

Aggruppamento Difesa

Gruppe Verteidigung

Groupement Défense

Gruppa da defensium

Stato maggiore di pianificazione dell'esercito

Planungsstab der Armee

Etat-major de planification de l'armée

Stab da planisaziun da l'armada

Stato maggiore di condotta dell'esercito

Führungsstab der Armee

Etat-major de conduite de l'armée

Stab directiv da l'armada

Istruzione superiore dei quadri dell'esercito

Höhere Kaderausbildung der Armee

Instruction supérieure des cadres de l'armée

Instrucziun superiura dal cader da l'armada

⁴⁰ Stato maggiore

⁴¹ Stato maggiore

Forze terrestri
 Heer
 Forces terrestres
 Truppas terrestras

Forze aeree
 Luftwaffe
 Forces aériennes
 Aviatica militara

Base logistica dell'esercito
 Logistikbasis der Armee
 Base logistique de l'armée
 Basa da logistica da l'armada

Base d'aiuto alla condotta
 Base d'aide au commandement
 Führungsunterstützungsbasis
 Basa d'agid al commando

Aggruppamento armasuisse
 Gruppe armasuisse
 Groupement armasuisse
 Gruppa armasuisse

Ufficio federale dei sistemi di condotta, telematici e d'istruzione
 Bundesamt für Führungs-, Telematik- und Ausbildungssysteme
 Office fédéral des systèmes de conduite, télématiques et d'instruction
 Uffizi federal per sistems da cumond, da telematica e d'instrucziun

Ufficio federale dei sistemi d'arma, dei veicoli e del materiale
 Bundesamt für Waffensysteme, Fahrzeuge und Material
 Office fédéral des systèmes d'armes, des véhicules et du matériel
 Uffizi federal per sistems d'armas, vehichels e material

Ufficio federale di topografia (swisstopo)
 Bundesamt für Landestopographie (swisstopo)
 Office fédéral de la topographie (swisstopo)
 Uffizi federal da topografia (swisstopo)

Ufficio federale della protezione della popolazione
 Bundesamt für Bevölkerungsschutz
 Office fédéral de la protection de la population
 Uffizi federal da protecziun da la populaziun

Ufficio federale dello sport
 Bundesamt für Sport
 Office fédéral du sport
 Uffizi federal da sport

2. *Unità dell'Amministrazione federale decentralizzata:*

Nessuna

Dipartimento federale delle finanze
Eidgenössisches Finanzdepartement
Département fédéral des finances
Departament federal da finanzas

1. Unità dell'Amministrazione federale centrale:

Segreteria generale
Generalsekretariat
Secrétariat général
Secretariat general

Amministrazione federale delle finanze
Eidgenössische Finanzverwaltung
Administration fédérale des finances
Administraziun federala da finanzas

Ufficio federale del personale
Eidgenössisches Personalamt
Office fédéral du personnel
Uffizi federal dal persunal

Amministrazione federale delle contribuzioni
Eidgenössische Steuerverwaltung
Administration fédérale des contributions
Administraziun federala da taglia

Amministrazione federale delle dogane
Eidgenössische Zollverwaltung
Administration fédérale des douanes
Administraziun federala da duana

Ufficio federale delle assicurazioni private
Bundesamt für Privatversicherungen
Office fédéral des assurances privées
Uffizi federal d'assicuranzas privatas

Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione
Bundesamt für Informatik und Telekommunikation
Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication
Uffizi federal da l'informatica e dalla telecommunicaziun

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
Bundesamt für Bauten und Logistik
Office fédéral des constructions et de la logistique
Uffizi federal per edifizis e logistica

Ufficio federale delle assicurazioni private
Bundesamt für Privatversicherungen
Office fédéral des assurances privées
Uffizi federal d'assicuranzas privatas

2. *Unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata:*

Ne fanno parte segnatamente:

Regia federale degli alcool
Eidgenössische Alkoholverwaltung
Régie fédérale des alcools
Administraziun federala d'alcohol

Controllo federale delle finanze
Eidgenössische Finanzkontrolle
Contrôle fédéral des finances
Controlla federala da finanzas

Commissione federale delle banche
Eidgenössische Bankenkommission
Commission fédérale des banques
Cumissiun federala da bancas

Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA
Pensionskasse des Bundes PUBLICA
Caisse fédérale de pensions PUBLICA
Cassa federala da pensiun PUBLICA

Dipartimento federale dell'economia
Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement
Département fédéral de l'économie
Departament federal d'economia

1. Unità dell'Amministrazione federale centrale:

Segreteria generale

Generalsekretariat

Secrétariat général

Secretariat general

Sorveglianza dei prezzi

Preisüberwachung

Surveillance des prix

Surveglianza da pretschs

Segretariato di Stato dell'economia

Staatssekretariat für Wirtschaft

Secrétariat d'Etat à l'économie

Secretariat da stadi per l'economia

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie

Uffizi federal per la furmaziun professiunala e per la tecnologia

Ufficio federale dell'agricoltura

Bundesamt für Landwirtschaft

Office fédéral de l'agriculture

Uffizi federal d'agricultura

Ufficio federale di veterinaria

Bundesamt für Veterinärwesen

Office vétérinaire fédéral

Uffizi federal per veterinaria

Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese

Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung

Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays

Uffizi federal per il provediment economic dal pajais

Ufficio federale delle abitazioni

Bundesamt für Wohnungswesen

Office fédéral du logement

Uffizi federal d'abitaziuns

2. *Unità dell'Amministrazione federale decentralizzata:*

Ne fa parte segnatamente:

Commissione della concorrenza

Wettbewerbskommission

Commission de la concurrence

Cummissiun da concorrenza

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni**Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation****Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication****Departament federal per ambient, traffic, energia e comunicaziun***1. Unità dell'Amministrazione federale centrale:*

Segreteria generale

Generalsekretariat

Secrétariat général

Secretariat general

Ufficio federale dei trasporti

Bundesamt für Verkehr

Office fédéral des transports

Uffizi federal da traffic

Ufficio federale dell'aviazione civile

Bundesamt für Zivilluftfahrt

Office fédéral de l'aviation civile

Uffizi federal d'aviatica civila

Ufficio federale dell'energia

Bundesamt für Energie

Office fédéral de l'énergie

Uffizi federal d'energia

Ufficio federale delle strade

Bundesamt für Strassen

Office fédéral des routes

Uffizi federal da vias

Ufficio federale delle comunicazioni

Bundesamt für Kommunikation

Office fédéral de la communication

Uffizi federal da comunicaziun

Ufficio federale dell'ambiente

Bundesamt für Umwelt

Office fédéral de l'environnement

Uffizi federal d'ambient

Ufficio federale dello sviluppo territoriale

Bundesamt für Raumentwicklung

Office fédéral du développement territorial

Uffizi federal da svilup dal territori

2. *Unità dell'Amministrazione federale decentralizzata:*

Ne fanno parte segnatamente:

Ufficio d'inchiesta sugli infortuni aeronautici e Ufficio d'inchiesta sugli infortuni ferroviari

Büro für Flugunfalluntersuchungen und Büro für Eisenbahnunfalluntersuchungen

Bureau d'enquête sur les accidents d'aviation et Bureau d'enquête sur les accidents ferroviaires

Biro per examinar accidents d'aviun e biro per examinar accidents da viafier

Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen

Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision

Autoritad independenta da recurs en dumondas da radio e televisiun

Commissione federale sugli infortuni aeronautici

Eidgenössische Flugunfallkommission

Commission fédérale sur les accidents d'aviation

Cumissiun federala davart accidents d'aviun

Commissione federale delle comunicazioni

Eidgenössische Kommunikationskommission

Commission fédérale de la communication

Cumissiun federala da communicaziun

Commissione d'arbitrato in materia ferroviaria

Schiedskommission im Eisenbahnverkehr

Commission d'arbitrage dans le domaine des chemins de fer

Commissiun da cumpromiss per il traffic da viafer

Servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Dienst für die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs

Service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication

Servetsch da sorveglianza de la corrispondenza per posta e telecommunicaziun

